



COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO

Provincia di Cosenza

Via Barnaba Abenante, 35 - 87064

Sede Corigliano 0983891511 - Sede Rossano 0983 5291

SETTORE 8: PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

D.P.R. 6 giugno 2001, n°380



- Vista la richiesta a nome di **PULIGNANO Walter** pervenuta in data **23/11/2018** al n. **65380** del protocollo del Comune di Corigliano-Rossano;
- Vista l'istituzione, con **Legge Regionale n. 2/2018**, del Comune di Corigliano-Rossano con decorrenza 31/03/2018;
- Visto lo **Strumento Urbanistico vigente (P.R.G.)** approvato con D.P.G.R. della Calabria n. 1067 del 22.08.1986 e la normativa regolamentare ad esso relativa;
- Visto il **D.P.G.R. della Calabria n° 653 del 18/11/1998** di approvazione della "**Revisione del Piano Regolatore Territoriale dell'A.S.I.**";
- Visto il **Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento di Urbanistica, Demanio, Politiche del Mare, Navigazione e Porti Lacuali della Regione Calabria n. 8791 del 25/06/2003** con il quale è stata approvata la **Variante Generale al P.R.T. dell'A.S.I.**;
- Visto il **D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380**, recante: "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e successive modificazioni;
- Visto il decreto del Commissario Prefettizio n° **9 del 18/05/2018** di conferimento dell'incarico dirigenziale per l'esercizio delle funzioni di direzione, coordinamento e responsabilità gestionale di questo Settore;
- Visti gli atti d'Ufficio:

CERTIFICA

- Che le particelle n. **565, 1613, 1615, 1617, 1619, 1621, 1696, 1703 e 1740** del foglio di mappa n. **38** dell'estinto Comune di Corigliano Calabro ricadono nella "**Zona A.S.I. (Agglomerato Industriale di Schiavonea) nel rispetto della normativa prevista dal P.R.T.**".

Si rilascia a richiesta dell'interessato ai sensi e per gli effetti dell'Art. 30, comma 3, del D.P.R. di cui in epigrafe, significando che la validità del presente certificato è di anni 1 (Uno) dalla data del rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

Ai sensi del comma 2. del richiamato Art. 30, gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.

I vincoli urbanistici di immobili preordinati all'espropriazione, trascorsi i cinque anni dall'approvazione del P.R.G. ed in mancanza di strumenti attuativi approvati sono da ritenere decaduti e, conseguentemente, gli interventi su detti immobili sono regolati con le limitazioni previste dall'art. 9 del precitato T.U.

Corigliano-Rossano, 10/12/2018

Il Redattore
(Ing. Francesco Cropanise)



Il Dirigente del Settore
(Arch. Giuseppe Graziani)